

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

PARTE GENERALE

INDICE

1.	LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI	4
1.1.	Il quadro normativo di riferimento	4
1.2.	I reati ex. D.Lgs.231	6
1.3.	Il sistema sanzionatorio ex. D.Lgs. 231	34
1.4.	Le altre conseguenze derivanti dalla commissione dei reati nell'interesse dell'ente	36
2.	IL SISTEMA DI GOVERNANCE E DI ORGANIZZAZIONE ENDURA S.P.A.	38
2.1.	Descrizione dell'attività e della struttura aziendale	38
2.2.	Introduzione al Modello organizzativo Endura S.p.A.	41
2.3.	Finalità e struttura del Modello.....	41
2.4.	Destinatari	42
3.	ADOZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO	43
3.1.	Impostazione metodologica	43
3.2.	Nomina di un gruppo di lavoro e suddivisione dei compiti.....	43
3.3.	Analisi conoscitiva	44
3.3.1.	<i>Raccolta dati ed informazioni</i>	44
3.3.2.	<i>Identificazione delle aree e dei key officers</i>	45
3.4.	Risk Assessment	46
3.5.	Individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate (Action plan).....	48
3.6.	Redazione del Modello	49
3.7.	Adozione del Modello	50
3.8.	Diffusione e conservazione del Modello	50
3.9.	Formazione del personale	50
3.10.	Modifiche ed integrazioni	51
4.	L' ORGANISMO DI VIGILANZA	52
4.1.	Introduzione	52
4.2.	Nomina e composizione	52
4.3.	Funzioni e poteri.....	52
5.	5. IL SISTEMA SANZIONATORIO	56
5.1.	Introduzione	56
5.2.	Principi generali.....	56
5.3.	Soggetti.....	57

5.4.	Condotte sanzionabili.....	57
5.5.	Sanzioni	58
5.6.	Misure nei confronti dei dipendenti	58
5.7.	Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	59
5.8.	Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e terzi	59

1. LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

1.1. Il quadro normativo di riferimento

La Convenzione di Bruxelles, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea adottata con atto del Consiglio il 26 luglio 1995, prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea prendano le misure necessarie affinché i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, per gli atti fraudolenti che ledano gli interessi finanziari delle Comunità europee, commessi da persona soggetta alla loro autorità per conto dell'impresa.

Similarmente, la Convenzione di Bruxelles adottata con Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea prevede che ciascuno Stato membro prenda le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa sia chiamato a rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione attiva nei confronti dei funzionari, commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell'impresa.

La Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali impone alle parti contraenti di prevedere una responsabilità delle persone giuridiche per tali fatti di corruzione e prevede l'obbligo di imporre sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, nei confronti delle persone giuridiche ove i rispettivi ordinamenti degli Stati parti non prevedano la responsabilità penale delle persone giuridiche.

In ottemperanza degli obblighi internazionali di cui sopra, il Governo italiano, in data 8 giugno 2001 ha emanato il Decreto legislativo n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno (in seguito il "Decreto"), che ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati tassativamente determinati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso (cd. soggetti "apicali") e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato, fatto salvo il caso in cui quest'ultima abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile.

Al contrario, se un interesse dell'ente sussiste, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa.

L'aspetto più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Sui significati da attribuire ai concetti di interesse e vantaggio vi è un perdurante dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che in questa sede verrà riassunto e semplificato negli approdi che hanno, sino ad ora, riscontrato più adesione: “in tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all' interesse e al vantaggio sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare "ex ante", e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile "ex post" e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato.(ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 23/05/2018 n. 38363)”

Dunque, la differenza tra i due criteri imputativi risiede nel fatto che l'interesse concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva ex ante (ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito), mentre il vantaggio assume connotati più marcatamente oggettivi – e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (ex post).

L'articolo 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Infine, la legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto all'articolo 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, che sono stati presi in esame ai fini del Modello. Tale carattere ricorre se sussistono le condizioni indicate dal legislatore. In particolare: 1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato; 2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; 3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente: - commessa in più di uno Stato; - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Qualora ricorrano tali condizioni, il reato è rilevante ai fini del Decreto, a prescindere dal ricorrere delle condizioni viste sopra per i reati commessi interamente all'estero.

In base a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Dall'art. 6 del Decreto si evince che il Modello di Organizzazione, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la Società un efficace scudo protettivo poiché permette di escludere totalmente la responsabilità (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della

colpevolezza) per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica a venire processato ed eventualmente condannato).

Inoltre, se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime (art. 12); nel caso, invece, di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito (art. 17).

1.2. I reati ex. D.Lgs.231

La versione originaria del Decreto, e le sue modifiche successive, hanno introdotto una corposa ed articolata, in parte disomogenea, serie di reati presupposto, la cui commissione, può dare origine alla responsabilità amministrativa dell'ente.

Attualmente, i seguenti reati sono previsti dal Decreto (nell'ordine in cui sono elencati nel testo legislativo e con indicazione del riferimento di legge, del titolo e di una sommaria indicazione della condotta):

Art 24		
<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>		
<i>art. 316 bis c.p.</i>	<i>Malversazione a danno dello Stato</i>	<i>Il reato consiste nell'utilizzare le somme ottenute dalla pubblica amministrazione o dalla U.E. per la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse per finalità diverse.</i>
<i>art. 316 ter c.p.</i>	<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i>	<i>Conseguimento indebito di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o simili, pubblici o dell'UE, mediante dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omettendo di fornire informazioni dovute.</i>
<i>art. 640 comma 2 n. 1 c.p.</i>	<i>Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico</i>	<i>Il reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un ente pubblico, mediante artifici o raggiri e inducendo taluno in errore.</i>
<i>art. 640 bis c.p.</i>	<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>	<i>Il reato è il medesimo di cui alla riga precedente ma la condotta ha ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o simili concessi o erogati da un ente pubblico o dalla U.E.</i>
<i>art.640 ter c.p.</i>	<i>Frode informatica</i>	<i>La fattispecie è uguale alla truffa ai danni dello Stato salvo che può essere commessa ai danni di chiunque e deve essere realizzata mediante l'alterazione di un sistema informatico o telematico o intervenendosi su dati, informazioni o programmi di un sistema informatico o telematico.</i>

Art. 24-bis		
<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>		
<i>art. 615 ter c.p.</i>	<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>	<p><i>La norma punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.</i></p> <p><i>Il reato è aggravato:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</i></p> <p><i>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</i></p> <p><i>La pena è aumentata qualora i fatti di cui ai commi precedenti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.</i></p>
<i>art. 615 quater c.p.</i>	<i>Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i>	<p><i>E' punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.</i></p>
<i>art. 615 quinquies c.p.</i>	<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>	<p><i>La figura di reato punisce il fatto di chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.</i></p>
<i>art. 617 quater c.p.</i>	<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.</i>	<p><i>E' punito chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico o tra più sistemi. E' punito anche chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il</i></p>

		<i>contenuto delle comunicazioni.</i>
<i>art. 617 quinquies c.p.</i>	<i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>	<i>E' punito chiunque, illegalmente, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni interne ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.</i>
<i>art. 635 bis c.p.</i>	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>	<i>Il reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.</i>
<i>art. 635 ter c.p.</i>	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i>	<i>E' punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena è aggravata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</i>
<i>art. 635 quater c.p.</i>	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>	<i>E' punito chiunque, mediante la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici o mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge o danneggia sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.</i>
<i>art. 635 quinquies c.p.</i>	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>	<i>La condotta punita è la medesima di cui alla fattispecie precedente ma il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.</i>
<i>art. 491-bis c.p. (Artt. 476 e 482 c.p.)</i>	<i>(Documenti informatici) Falsità materiale commessa dal privato in atti pubblici, riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</i>	<i>Il reato punisce la condotta del privato che forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. Se l'atto è destinato a fare fede fino a querela di falso, il reato è aggravato.</i>
<i>art. 491-bis c.p. (Artt. 477 e 482 c.p.)</i>	<i>(Documenti informatici) Falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</i>	<i>E' punito il privato che contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.</i>
<i>art. 491-bis c.p. (Artt. 478 e 482 c.p.)</i>	<i>(Documenti Informatici) Falsità materiale commessa dal privato in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</i>	<i>La condotta consiste nel fatto del privato che supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale. <i>La pena è aggravata se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso</i></i>

<p>art. 491-bis c.p. (art. 479 c.p.)</p>	<p>(Documenti informatici) Falsità Ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art.476 c.p.</p>
<p>art. 491-bis c.p. (art. 480 c.p.)</p>	<p>(Documenti informatici) Falsità Ideologica commessa dal pubblico ufficiale certificati o autorizzazioni amministrative riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>Il reato punisce il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.</p>
<p>art. 491-bis c.p. (art. 481 c.p.)</p>	<p>(Documenti informatici) Falsità Ideologica in certificati commessa dal persona esercente un servizio di pubblica necessità riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>La condotta consiste nel fatto di chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesti falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Lo scopo di lucro costituisce un'aggravante.</p>
<p>art. 491-bis c.p. (art.483 c.p.)</p>	<p>(Documenti informatici) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico necessità riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità è punito. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la pena è aumentata.</p>
<p>art. 491-bis c.p. (art.484 c.p.)</p>	<p>(Documenti informatici) Falsità in registri e notificazioni riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito.</p>
<p>art. 491-bis c.p. (487 c.p.)</p>	<p>Documenti informatici) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato o pubblico riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene stabilite dagli artt. 479 e 480 c.p.</p>
<p>art. 491-bis c.p. (art.488 c.p.)</p>	<p>(Documenti informatici) Altre falsità in foglio firmato in bianco pubblico riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 c.p. si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.</p>
<p>art. 491-bis c.p. (art.489 c.p.)</p>	<p>(Documenti informatici) Uso di atto falso pubblico riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.</p>

<p>art. 491-bis c.p. (art.490 c.p.)</p>	<p><i>(Documenti informatici)</i> Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri pubblico riguardo ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria</p>	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.</p>
<p>art. 640 quinquies c.p.</p>	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p>	<p>Il reato punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.</p>
<p>Art. 24-ter <i>Delitti di criminalità organizzata</i></p>		
<p>art. 416 c.p.</p>	<p>Associazione per delinquere (commi diversi dal 6)</p>	<p>Si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'associazione è punita a prescindere dalla commissione dei delitti scopo. Non importa quali delitti ci si propone di commettere. Il dolo consiste nella volontà di entrare a far parte dell'associazione avendo il medesimo scopo, anche in un momento successivo alla sua costituzione.</p>
<p>art. 416 c.p. comma 6</p>	<p>Associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti 600, 601, 601 bis, 602 c.p.; 12 comma 3 bis D.Lgs 286/1998 (T.U. Immigrazione); 22 commi 3-4, 22 bis comma 1 L. 91/1999</p>	<p>Il reato ha la stessa struttura di cui sopra, ma se il fine è la commissione di uno dei delitti richiamati, la pena è aumentata. Si tratta dei reati di: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Tratta di persone; Acquisto e alienazione di schiavi; Traffico di organi prelevati da persona vivente; Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ecc.; Operazioni illecite su organi o tessuti di persone decedute.</p> <p>L'art. 601 bis c.p. punisce chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.</p> <p>Gli artt. 22 commi 3-4 e 22 bis comma 1 L. 91/1999 prevedono il fatto di chiunque procura per o senza scopo di lucro o compie opera di mediazione di un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ovvero ne fa comunque commercio.</p> <p>Per gli altri richiamati, vedasi la spiegazione infra.</p>
<p>art. 416 bis c.p.</p>	<p>Associazione per delinquere di tipo mafioso</p>	<p>L'associazione si configura di tipo mafioso quando si avvale della forza intimidatrice del vincolo associativo, e la condizione di assoggettamento o di omertà che ne deriva; lo scopo non è solo commettere delitti ma può essere anche per acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri.</p>

art. 416 bis c.p.	Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare le associazioni di cui allo stesso articolo	La norma richiama tutti i delitti commessi dall'associazione di tipo mafioso o per agevolare le associazioni mafiose.
art. 416 ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	La norma punisce la promessa di voti in cambio della erogazione di danaro
art. 74 D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti	Quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mette in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo, egualmente chi partecipa all'associazione. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, è aumentata.
art. 407 comma 2 lett. a n.5) c.p.p.	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110	L'eccezione prevista dalla norma riguarda alcuni tipi di munizioni a palla particolari (a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva) o tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive che non rientrano tra le comuni armi da sparo e sono sottoposte ad una disciplina particolare.
Art. 25		
<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>		
art. 317 c.p.	Concussione	<i>Concorre nella commissione di questo reato il privato che, costretto o indotto da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio dà o promette indebitamente, allo stesso soggetto o ad un terzo, denaro od altra utilità. Concorre alla commissione del reato anche chi ne agevola la commissione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.</i>
art. 318 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio	<i>Il reato consiste nel dare o promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio (o ad un terzo) denaro od altra utilità per compiere o per aver compiuto un atto d'ufficio.</i>

art. 319 c.p.	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio	Il reato consiste nel dare o promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio (o ad un terzo) denaro od altra utilità per 1) omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto d'ufficio; 2) per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.
art. 319 c.p. (aggr. 319 bis) se profitto di rilevante entità per l'ente	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio avente per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti con la p.a. alla quale appartiene il pubblico ufficiale o il pagamento o rimborso di tributi	Il reato di cui all'articolo precedente è aggravato se ha ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione o il pagamento o il rimborso di tributi.
art. 319 ter comma 1 c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Stessi reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 320 e 321 c.p. ma commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
art. 319 ter comma 2 c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Il reato di cui sopra è aggravato se dalla corruzione in atti giudiziari derivano pene detentive.
art. 319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità	La norma prevede e sanziona la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.
art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Le sanzioni si applicano all'ente anche se il corrotto per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio è un incaricato di pubblico servizio.
art. 321 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio	L'articolo stabilisce le pene per chi dà o promette il danaro o l'utilità di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter.
art. 322 commi 1 e 3 c.p.	Istigazione alla corruzione	Il reato consiste nel fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti - qualora l'offerta o la promessa non sia accettata - ad un pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato, oppure nel fatto di questi ultimi soggetti che ne sollecitano la promessa o la dazione.
art. 322 commi 2 e 4 c.p.	Istigazione alla corruzione	Il reato consiste nel fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti - qualora l'offerta o la promessa non sia accettata - ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, oppure nel fatto di questi ultimi soggetti che ne sollecitano la promessa o la dazione

<p>art. 322 bis c.p.</p>	<p><i>Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p>	<p><i>I medesimi reati (artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i> <i>1) ai membri degli organi della U.E. (Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia e Corte dei conti) e degli altri enti previsti dai trattati U.E.; 2) agli agenti o ai funzionari U.E. e agli appartenenti agli Stati o da altri enti pubblici o privati che esercitano presso la U.E. funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti; 3) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'U.E. svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. L'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) si applica, oltre alle persone indicate sopra anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.</i></p>
<p>art. 346 bis c.p.</p>	<p><i>Traffico di influenze illecite</i></p>	<p><i>La norma si applica in via residuale quando non ci sono gli estremi per il concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, e punisce chiunque sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, e si fa dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione o per remunerare gli stessi soggetti in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. E' punito anche chi indebitamente dà o promette il denaro o altra utilità. La norma si applica anche ai casi di esercizio di attività giudiziarie.</i></p>
<p>Art. 25-bis <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p>		
<p>art. 453 c.p.</p>	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</p>	<p>Costituiscono reato : 1) la contraffazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale; 2) l'alterazione di monete genuine, con l'apparenza di un valore superiore; 3) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, la spendita e la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, in accordo con chi le ha contraffatte o alterate; 4) l'acquisto o la ricezione di monete contraffatte o alterate con il fine di metterle in circolazione.</p>
<p>art. 454 c.p.</p>	<p>Alterazione di monete</p>	<p>Alterazione di monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone il valore ovvero, gli stessi fatti indicati nell'art. precedente, nn. 3) e 4) su monete tal modo alterate.</p>

art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	E' punito chi fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.
art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	A differenza che nell'articolo precedente, in questa figura di reato vi è lo stato di buona fede del soggetto che spenda o metta altrimenti in circolazione nel territorio dello Stato, monete contraffatte o alterate.
art. 459 c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Contraffazione o alterazione di valori di bollo e introduzione nel territorio dello Stato o acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Per valori di bollo si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	contraffazione della a carta filigranata utilizzata per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo e l'acquisto, detezone o alienazione di carta contraffatta
art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	E' punita la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, l'alienazione di filigrane, programmi e dati informatici, ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione nonché di strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
art. 464 c.p. comma 1	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	E' punito il semplice uso, senza contraffazione o alterazione, di valori di bollo contraffatti o alterati.
art. 464 c.p. comma 2	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Stessa condotta di cui all'articolo precedente ma da parte di chi è in buona fede.
art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	E' punito chi Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, di prodotti industriali, oppure fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. E' necessario che i predetti oggetti siano tutelati dalle leggi interne, dai regolamenti comunitari o dalle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fuori dei casi di concorso negli stessi delitti di cui all'art. precedente, è punita anche l'introduzione nel territorio dello Stato, la vendita, la messa in vendita o in circolazione, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Art.25-bis.1		
<i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>		
art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Il reato consiste nel fatto di chi usa violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare un'attività industriale o commerciale
art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Il reato consiste nel fatto di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato è aggravato se l'attività è finanziata in tutto o in parte con denaro pubblico.
art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali	Il reato consiste nel causare un danno all'industria nazionale ponendo in vendita, o mettendo altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	Il reato consiste nel consegnare all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale, una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita.
art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	E' punita la messa in vendita o in commercio di sostanze non genuine alimentari come genuine. Per sostanze non genuine si intendono sostanze che hanno subito un'alterazione nella loro essenza o composizione e che per tale motivo non corrisponda alle aspettative degli acquirenti.
art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Il reato si realizza quando chiunque mette in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, atti ad ingannare il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto
art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Commette il reato chiunque, sapendo del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Lo commette anche chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene o pone in vendita, con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione gli stessi beni.
art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni dell'origine dei prodotti agroalimentari	Contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione di prodotti agroalimentari, a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art. 25-ter		
<i>Reati societari</i>		
Art. 2621 c.c. Art. 2621bis c.c.	False comunicazioni sociali	Commettono il reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate	Commettono il reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore
art. 2625 comma 2 c.c.	Impedito controllo	Gli amministratori commettono questo reato se, occultando documenti o con altri artifici, impediscono o ostacolano le attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali
art. 2625 comma 2 c.c.	Impedito controllo	Stessa fattispecie di cui all'articolo precedente ma con la causazione di un danno ai soci
art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	Commettono il reato gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono i conferimenti ai soci.
art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	Commettono il reato gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve che per legge non possono essere distribuite.
art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o delle società controllate	Sono puniti gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società o della società controllante cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Sono puniti gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano diminuzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, provocando danno ai creditori.
art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 D.Lgs. n. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ex D.Lgs. n. 38/1993, del D.Lgs. n. 58/1998, del D.Lgs. n. 209/2005, del D.Lgs. n. 124/1993 che viola gli obblighi di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società è punito, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	Sono puniti gli amministratori e i soci che aumentano in modo artificioso il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Stessa fattispecie di cui all'articolo precedente ma con la causazione di un danno ai soci
art. 2635 comma 3 c.c.	Corruzione tra privati	Il reato punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e i liquidatori, di società o enti privati per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
art. 2635 bis comma 1 c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati	Si tratta della stessa fattispecie di cui all'articolo 2635 comma 3 c.c., ma attenuata del fatto che l'offerta o la promessa non sia stata accettata
art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea	E' punito chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza nell'assemblea dei soci, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
art. 2637 c.c.	Aggiotaggio	E' punito chiunque diffonde notizie false, ovvero simula o usa altri artifici idonei a provocare una sensibile modificazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
art. 2638 c.c.	Ostacolo dell'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società che al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono alle autorità di vigilanza (ad.

		es. CONSOB, Autorità garante della Concorrenza, garante della Privacy) fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, nascondono con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, riguardanti la situazione medesima, oppure ne ostacolano le funzioni anche omettono le comunicazioni dovute, sono puniti.
Art. 25-quater		
<i>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</i>		
c.p. e leggi speciali; art. 2 Convenzione nazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Il terrorismo può essere definito come lo scopo di spargere il panico nella collettività mediante una violenza estrema e l'eversione dell'ordine democratico e la volontà di stravolgere le regole fondamentali dell'ordine costituzionale.
Art. 25-quater.1		
<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>		
art. 583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	E' punita la pratica di chi causa una mutilazione genitale femminile, senza necessità terapeutiche.
Art. 25-quinquies		
<i>Delitti contro la personalità individuale</i>		
art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	L'articolo punisce chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga.
art. 600 bis comma 1 c.p.	Prostituzione minorile	Induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di minori .
art. 600 bis comma 2 c.p.	Prostituzione minorile	Compimento d atti sessuali con persone comprese tra i 14 e i 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità.
art. 600 ter commi 1 e 2 c.p.	Pornografia minorile	Induzione o utilizzo di minori per esibizioni o preparazione di materiali pornografici, o commercio di detti materiali.
art. 600 ter commi 3 e 4 c.p.	Pornografia minorile	Distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione, cessione anche a titolo gratuito di materiali pornografici con minori; diffusione d notizie o informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori.
art. 600 quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico	E' punito chi si procura o detiene gli stessi materiali di cui all'articolo precedente.
art. 600 quater 1 c.p.	Pornografia virtuale	Stesse condotte di cui ai due articoli precedenti ma con materiale pornografico con immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori

art. 600 quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Organizzazione o propaganda di viaggi finalizzata a fruire la prostituzione minorile.
art. 601 c.p.	Tratta di persone	Il fatto consiste nella tratta o nel commercio di schiavi o di persone in situazioni analoghe alla schiavitù.
art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	In via residuale rispetto all'articolo precedente, è punito chi comunque aliena o cede una persona nelle medesime condizioni.
art. 603 bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	<p>Il reato punisce varie condotte: 1) reclutamento di manodopera per il lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizzo, assunzione o impiego di manodopera nelle stesse condizioni ed approfittando dello stesso stato.</p> <p>Il reato è aggravato se sono impiegati minori o vi è violenza o minaccia o vi è grave pericolo rispetto alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.</p> <p>Per sfruttamento si intende l ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p>
art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni	L'adescamento consiste in qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di sedici anni attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies.
Art. 25-sexies		
<i>Abusi di mercato</i>		
art. 184 D.Lgs, 24.02.1998 n. 58	Abuso di informazioni privilegiate	È punito chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente o della qualità di socio, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime, o raccomanda o induce altri a compiere le medesime operazioni; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale

		esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. Ugualmente è punito chi compie le stesse attività essendo in possesso di informazioni privilegiate per aver preparato o commesso attività delittuose.
art. 185 D.Lgs. 24.02.1998 n. 58	Manipolazione del mercato	Commette tale reato chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile variazione del prezzo di strumenti finanziari.
Art. 25-septies		
<i>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>		
art. 589 c.p.	Omicidio colposo con violazione dell'art. 55 comma 2 (D.Lgs. 81/2008)	<p>La violazione dell'art. 55 comma 2 D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) si ha quando il datore di lavoro non effettua la valutazione dei rischi o non elabora il relativo documento previsto all'art. 28 dello stesso Decreto, oppure non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.</p> <p>Una delle suddette violazioni deve avvenire in una tra le tipologie seguenti di azienda:</p> <p>a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) (Si tratta delle aziende nelle quali è obbligatoria l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione e precisamente: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (impianti nucleari, impianti e altre strutture comportanti, a qualsiasi titolo, la manipolazione di materie radioattive, aziende autorizzate al trattamento, deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi); d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori).</p> <p>b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) le attività disciplinate dal Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p>

art. 589 c.p.	Omicidio colposo con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008)	Commette il reato chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, diverse da quelle citate all'articolo precedente.
art. 590 comma 3 c.p.	Lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008)	Il reato si realizza quando chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 25-octies		
<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>		
art. 648 c.p.	Ricettazione	Si realizza il reato quando chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
art. 648 bis c.p.	Riciclaggio	Compie il reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
art. 648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Si realizza il reato quando chiunque, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Art. 648 ter.1 c.p.	Autoriciclaggio	Commette il reato chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Art. 25-novies		
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</i>		
art. 171 comma 1 lett. a bis) L. 633/41	Messa a disposizione del pubblico, con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta	La norma punisce la condotta di chi senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
art. 171 comma 3 L. 633/41	Messa a disposizione del pubblico, con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta	I medesimi fatti di cui all'art. precedente ma commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

<p>art. 171 bis L. 633/41</p>	<p>Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore e importazione, distribuzione, vendita, detenzione, locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE</p>	<p>Commette il reato chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Lo stesso accade se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Viene inoltre punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.</p>
<p>art. 171 ter L. 633/41</p>	<p>Duplicazione abusiva, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico di opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive; riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di di opere letterarie, drammatiche o scientifiche o didattiche, musicali, drammatico-musicali o audiomediali. E altre condotte.</p>	<p>La norma prevede diverse condotte tutte poste in essere a fini di lucro:</p> <p>a) duplicazione , riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di tutta o parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, noleggio o cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione della radio, riproduzione in pubblico delle le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;</p> <p>d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto privi del contrassegno S.I.A.E. con contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la</p>

		<p>vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>g) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione, pubblicità per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;</p> <p>h) rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, fatte apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</p> <p>i) produzione, duplicazione, trasmissione o diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>j) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunicazione al pubblico con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>k) esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi</p> <p>l) promozione o organizzazione delle attività illecite di cui alle lettere i), j), k).</p>
<p>art. 171 septies L. 633/41</p>	<p>Produzione o importazione di supporto non soggetti al contrassegno SIAE con mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari alla identificazione dei supporti</p>	<p>La norma punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui S.I.A.E che non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.</p>

art. 171 octies L. 633/41	Produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	La fattispecie prevede il fatto di chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Sono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
<p>Art. 25-decies</p> <p><i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p>		
art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Il reato consiste nel fatto di chi con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce un testimone a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso davanti alla autorità giudiziaria in un procedimento penale.
<p>Art. 25-undecies</p> <p><i>Reati ambientali</i></p>		
art. 452 bis c.p.	Inquinamento ambientale	<p>L'inquinamento consiste nel causare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>Il reato è aggravato se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.</p>
art. 452 quater c.p.	Disastro ambientale	<p>Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Il reato è aggravato quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>

art. 452 quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	La fattispecie prevede l'inquinamento e il disastro ambientali di cui agli articoli precedenti, ma cagionati per colpa e i casi in cui si sia verificato solo il pericolo di un inquinamento o disastro. i
art. 452 sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	E' punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Il reato è aggravato se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
art. 452 octies c.p.	Delitti associativi con circostanze aggravanti	La norma prevede delle forme aggravate dei reati di associazione per delinquere "normale" e di tipo mafioso, quando le stesse sono costituite al fine di commettere un reato ambientale previsto dal codice penale. L'associazione di tipo mafioso è aggravata anche se finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.
art. 727 bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Sono punite: 1) l'uccisione, la cattura o la detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; 2) la distruzione, la raccolta, la prelievo o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Per entrambe sono salvi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
art. 733 bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
artt. 1 comma 1, 2 commi 1-2, 6 comma 4 L. 150/1992	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto vendita, esposizione o detenzione o per fini commerciali di specie protette	I primi due articoli richiamati puniscono chi, in violazione delle norme europee, pone in essere le seguenti condotte relativamente ad esemplari vivi di mammiferi e rettili specificati negli allegati al Regolamento (CE) n. 338/97: 1) importa, esporta o riesporta, trasporta o fa transitare esemplari, senza valido certificato o licenza; 2) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni o non osserva le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato; 3) commercia piante riprodotte artificialmente; 4) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. L'art. 6 comma 4 punisce chiunque detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che

		costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
art. 1 comma 2, L. 150/1992	Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto vendita, esposizione o detenzione o per fini commerciali di specie protette	Si tratta delle aggravanti ai reati di cui al comma precedente, per il caso di recidiva e qualora il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa.
Reati richiamati da art. 3 bis L. 150/1992 (art. 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996)	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	<p>L' art. 3 bis L. 150/1992 è stato abrogato. E' da verificare se nonostante tale abrogazione, il richiamo alle norme comunitarie (ancora in vigore) deve ancora ritenersi valido ai fini del Decreto.</p> <p>Le fattispecie richiamate riguardano: 1) l' introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; 2) la falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; 3) l'uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento; 4) l' omessa o falsa notifica all'importazione; 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del Regolamento.</p> <p>L'art. 2 bis comminava per tali fattispecie le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Si trattava pertanto di una norma penale in bianco, completata dalle norme comunitarie richiamate.</p>
art. 452 quaterdecies c.p. (rich. da art. 260 D.Lgs.152/06)	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	L'art. 452 quaterdecies c.p. punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.
art. 137 c. 2 D.Lgs.152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	Il reato si realizza quando chiunque apra o effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata
art. 137 c. 3, D.Lgs.152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	Il reato si realizza quando chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali comprendenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 e 108 comma 4.

art. 137 c. 5 primo periodo D.Lgs.152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori minimi	Il reato si realizza quando chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo Decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1.
art. 137 c. 5 secondo periodo D.Lgs.152/06	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori minimi	Il reato si realizza quando chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.
art. 137 c. 11 D.Lgs.152/06	Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	Il reato si realizza quando chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 152/06.
art. 137 c. 13 D.Lgs.152/06	Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali	La norma punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (se non siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente).
art. 256 c. 1 lett. a) D.Lgs.152/06	Attività di gestione rifiuti non autorizzati	Il reato si realizza quando chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione come previsto dagli artt.208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D. Lgs. 152/06.
art. 256 c. 1 lett. b) D.Lgs.152/06	Attività di gestione rifiuti non autorizzati	La fattispecie è la stessa della lett. A) sopra, ma si tratta di rifiuti pericolosi.
art. 256 c. 3 primo periodo D.Lgs.152/06	Discarica non autorizzata	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.
art. 256 c. 3 secondo periodo D.Lgs.152/06	Discarica non autorizzata con rifiuti pericolosi	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
art. 256 c. 5 D.Lgs.152/06	Miscelazione dei rifiuti	La condotta consiste nella miscelazione non autorizzata di rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi
art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs.152/06	Deposito di rifiuti sanitari	Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione con violazione delle disposizioni in materia (D.P.R. n. 254/2003).

<p>art. 257 c. 1 D.Lgs.152/06</p>	<p>Bonifica dei siti</p>	<p>Il reato si realizza quando chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D. Lgs. 152/06.</p>
<p>art. 257 c. 2 D.Lgs.152/06</p>	<p>Bonifica dei siti da sostanze pericolose</p>	<p>Il reato si realizza se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.</p>
<p>art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs.152/06</p>	<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p>	<p>Il reato si realizza quando chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Inoltre si realizza quando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o nel momento in cui si fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p>
<p>art. 259 c. 1 D.Lgs.152/06</p>	<p>Traffico illecito di rifiuti</p>	<p>Il reato si realizza quando chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.</p>
<p>art. 260 bis cc. 6,7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo D.Lgs.152/06</p>	<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>La prima norma punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Il comma 7 punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - e, ove necessario, del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. E' punito anche chi durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>Il comma 8 prevede il fatto del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI, fraudolentemente alterata nel caso di rifiuti non pericolosi.</p>
<p>art. 260 bis comma 8 secondo periodo D.Lgs.152/06</p>	<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>La fattispecie riguarda il fatto del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI, fraudolentemente alterata nel caso di rifiuti pericolosi.</p>

art. 279 c. 5 D.Lgs.152/06	Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria	Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di un impianto o di una attività, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
art. 8 comma 1 D.Lgs. 202/07	Inquinamento doloso provocato da navi	La norma punisce il Comandante, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore di una nave, che dolosamente versano in mare le sostanze inquinanti idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, di cui alla Convenzione Marpol 73/78 (allegate alla L. n. 979/1982) o causare lo sversamento di dette sostanze.
art. 8 comma 2 D.Lgs. 202/07	Inquinamento doloso provocato da navi	Lo stesso reato di cui al comma precedente ma aggravato dalla causazione di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali.
art. 9 comma 1 D.Lgs. 202/07	Inquinamento colposo provocato da navi	Norma corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 8 comma 1, ma in forma colposa
art. 9 comma 2 D.Lgs. 202/07	Inquinamento colposo provocato da navi	Norma corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 8 comma 2, ma in forma colposa.
art. 3 comma 6 L.549/93	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Divieto di autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione e di produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui agli allegati alla stessa L. 549/93
Art. 25-duodecies		
<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>		
art.12 commi 3, 3 bis, 3 ter D.Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato; favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.	Il reato punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato se ; a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Il fatto è aggravato se ricorrono due o più

		delle ipotesi di cui sopra oppure se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento e se sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.
art.12 comma 5 D.Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato; favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.	E' punito chi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dalla norma, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme dello stesso T.U. sull'immigrazione.
art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/98	Impiego alle proprie dipendenze di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare perché privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.	E' punito il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto, il rinnovo, revocato o annullato se: a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603bis comma 3 c.p.
Art. 25-terdecies		
<i>Razzismo e xenofobia</i>		
art. 604 bis c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	La norma punisce chi : 1) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 2) istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi E' punito anche chi partecipa, presta assistenza, promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, la pena è aggravata.

Art. 25-quaterdecies		
<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>		
art. 1 L. 401/1989	Frode in competizioni sportive	E' punito chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall' ex UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. E' punito anche il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Il reato è aggravato se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati.
art. 4 L. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	E' punito il fatto di chi esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e di chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'ex UNIRE. Altresì è punito chi abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità e chi venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
Art. 25-quinquiesdecies		
<i>Reati tributari</i>		
art. 2 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Art. 3 D. Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore

		l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi
Art. 8 D. Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Il reato punisce chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Art. 10 D. Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili	Il reato punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
Art. 11 D. Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Il reato punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva
L. 16 marzo 2006, n. 146		
<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.</i>		
I reati che seguono sono considerati transnazionali qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche': a) sia commesso in piu' di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.		
art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	Cfr. sopra la descrizione
art. 416 bis c.p.	Associazione per delinquere di tipo mafioso	Cfr. sopra la descrizione
art. 291 quater D.P.R. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Il reato consiste nel costituire un'associazione finalizzata alla commissione del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, che si configura ogniqualvolta chiunque introduca, venda, trasporti, acquisti o detenga nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di superiore alle quantità soglie previste nel D.P.R. 43/1973.
art. 74 D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti	Cfr. sopra la descrizione
art.12 commi 3, 3 bis, 3 ter , 5 D.Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.	Cfr. sopra la descrizione

art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Cfr. sopra la descrizione
art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale	Il reato punisce chiunque aiuti taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche.
L. 14 gennaio 2013, n. 9		
<i>Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.</i>		
I reati che seguono sono considerati quali presupposto della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto qualora siano commessi nell'interesse di enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva		
art. 440 c.p.	Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari	Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
art. 442 c.p.	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica,
art. 444 c.p.	Commercio di sostanze alimentari nocive	La norma punisce chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica. E' prevista una circostanza attenuante qualora la qualità nociva delle sostanze sia nota alla persona che le acquista o le riceve.
art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	La fattispecie prevede il fatto di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti. La seconda norma punisce l'uso di brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	<p>Il reato punisce chiunque fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato , al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito</p>
art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	La fattispecie sanziona la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito.
art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	E' il fatto di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p>

1.3. Il sistema sanzionatorio ex. D.Lgs. 231

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti corredandola di un sistema sanzionatorio articolato ed imponente volto ad incidere direttamente sulla persona giuridica.

Le sanzioni a carico dell'ente appartengono a quattro tipologie differenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, si applicano sempre in caso di accertamento della responsabilità amministrativa derivante da reato e sono irrogate in base ad un sistema di quote.

L'importo di una quota può variare da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 1.549,37 ed è determinato dal giudice al momento dell'irrogazione della sanzione sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il numero delle quote potenzialmente irrogabile quale sanzione per la commissione dell'illecito varia da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Sono previsti ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria nei casi in cui :

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso, prima dell'apertura del dibattimento in sede giudiziaria;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, in seguito alla commissione del reato ma prima dell'apertura del dibattimento in sede giudiziaria
- Le sanzioni interdittive si caratterizzano poiché limitano particolari aspetti dell'attività della Società per un periodo di tempo determinato..

A differenza delle sanzioni pecuniarie, che si applicano in ogni caso in cui venga accertata la responsabilità dell'ente, le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono le seguenti:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice ne determina il tipo e la durata, applicandole anche congiuntamente e tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, nonché dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto in via residuale, ossia quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulterebbe inadeguata.

In ogni caso hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi, possono essere applicati in via definitiva in caso di recidiva se ricorrono alcuni requisiti previsti dal Decreto.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in sede giudiziale, concorrono le seguenti condizioni, da intendersi cumulativamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In caso di pluralità di illeciti commessi dallo stesso ente, l'art. 21 del Decreto prevede che qualora gli stessi siano commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo, con il limite massimo della somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito. Rispetto alle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. Avviene a spese dell'ente mediante pubblicazione sul sito del ministero della giustizia nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta nei confronti dell'ente con la sentenza di condanna. Se non è possibile confiscare il prezzo o il prodotto del reato la stessa ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

1.4. Le altre conseguenze derivanti dalla commissione dei reati nell'interesse dell'ente

Alle forme di responsabilità sopra elencate si aggiunge anche quella prevista dall'art.197 c.p. in forza del quale la persona giuridica, in caso di commissione di reati da parte di chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, oppure abbia con essa un rapporto di dipendenza, è tenuta al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta, qualora il colpevole sia insolvente e il reato costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole e sia stato commesso nell'interesse della persona giuridica.

Nell'analisi dei rischi derivanti dalla commissione dei reati presupposto, così come nella predisposizione ed attuazione del Modello, Endura ha tenuto conto delle possibili conseguenze del reato senza limitarsi alle sanzioni previste dal Decreto, ma includendo, per quanto possibile in via predittiva, anche altri effetti più rilevanti sotto il profilo giuridico ed organizzativo.

2. IL SISTEMA DI GOVERNANCE E DI ORGANIZZAZIONE ENDURA S.P.A.

2.1. Descrizione dell'attività e della struttura aziendale

Endura S.p.A. (in seguito anche "Endura" o la "Società") è una media impresa attiva nel settore dei Fine e Speciality Chemicals con sede legale in Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna (in seguito anche "Sede") e uno stabilimento produttivo in Via Baiona 107/111, 48100 Ravenna (in seguito anche "Stabilimento").

La Società fu fondata nel 1980 dal Dr. Antonio Tozzi, sulla base di precedenti esperienze aziendali che ebbero inizio nei primi anni '60 dello scorso secolo.

Fin dalla sua fondazione, Endura affidò la produzione dei suoi principali prodotti (il Piperonilbutossido e la Tetrametrina) a una società terza mediante un contratto di conto lavorazione.

La produzione era quindi svolta da una società terza presso lo stabilimento di Pontecchio Marconi (BO), mentre Endura si occupava della commercializzazione dei suddetti prodotti.

Nel 2002, la Società iniziò la fabbricazione dei prodotti in proprio presso il suo nuovo stabilimento di Ravenna. Nel contempo, la Società iniziò anche la sperimentazione e produzione di altri *fine chemicals* e intermedi. L'impianto è collocato all'interno del comparto chimico di Ravenna (ex Enichem) e la Società è anche componente del Consorzio Società Ravenna Servizi Industriali S.c.p.a. per la gestione comune dei servizi del comparto.

Successivamente altri principi attivi - insetticidi e repellenti -, si sono aggiunti al portfolio della Società, la quale li distribuisce sul mercato mediante accordi con primarie aziende manifatturiere del settore.

Sotto il profilo commerciale, la Società vende i propri prodotti sul mercato interno e, in maggior misura, li esporta in numerosi paesi del mondo.

Endura è anche dotata di un centro ricerche e sviluppo, situato presso lo stabilimento di Ravenna, mediante il quale, anche grazie alla collaborazione di diversi istituti universitari e laboratori esterni, compie ricerche che hanno condotto a numerose invenzioni brevettate, nel campo degli insetticidi e dei *fine chemicals* in genere.

Endura è detenuta interamente da Intosa S.r.l., con sede legale in Viale Pietramellara 5, 40121 Bologna e possiede diverse partecipazioni in imprese industriali e/o commerciali in Italia e all'estero.

La Società possiede le seguenti certificazioni di qualità:

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

UNI EN ISO 50001:2011

OHSAS 18001: 2007

Aderisce inoltre al programma Responsible Care di Federchimica.

L'attività industriale dello stabilimento Endura di Ravenna è regolata dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose ed è sottoposta ai relativi controlli da parte delle Autorità competenti.

Secondo le norme dello Statuto, la Società ha sede nel Comune di Bologna e gli amministratori hanno facoltà di trasferire la sede sociale, anche in un Comune del territorio nazionale diverso da quello sopra indicato, di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali operative, quali ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. La Società ha per oggetto la produzione, l'importazione e l'esportazione, la trasformazione, l'acquisto e la vendita di intermedi chimici, prodotti chimici, fitosanitari e farmaceutici, sia di materie prime basiche che prodotti lavorati. La Società ha altresì ad oggetto l'attività di ricerca, brevettazione, sviluppo e analisi dei prodotti e processi industriali nonché la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica e registrativa ("regulatory"), per conto terzi, per principi attivi e prodotti formulati nel campo chimico, fitosanitario e farmaceutico.

La Società potrà inoltre compiere qualunque operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, che sia strumentale, connessa o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, compresi la prestazione di fidejussioni e garanzie anche ipotecarie, l'acquisizione di partecipazioni in società od imprese, a scopo di stabile investimento e non di intermediazione delle stesse; il tutto nei limiti e nel rispetto delle vigenti norme di legge. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

Gli organi societari sono l'Assemblea, l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale.

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2447 cod.civ.;
- la proroga della durata e lo scioglimento anticipato della Società;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- la domanda di ammissione all'amministrazione controllata;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo statuto.

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea Ordinaria in sede della nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri. Attualmente è in carica un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa e compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più Consiglieri Delegati, anche disgiuntamente, determinando il contenuto,

i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Attualmente il CdA ha delegato la gestione ordinaria della Società ad un Consigliere Delegato, definendone gli ambiti di attività ed i poteri connessi. L'organo amministrativo può nominare dirigenti, institori, procuratori e mandatari in genere, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

A decorrere dal gennaio 2019, la Società, mediante procura notarile, ha nominato un Direttore Generale, costituendolo procuratore speciale, al quale sono state demandati, tra gli altri, i compiti di coadiuvare l'amministratore Delegato nell'elaborazione delle proposte di piani strategici, economici, finanziari e organizzativi della Società, secondo gli obiettivi e parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione e nel presiedere e garantire l'attuazione da parte di tutte le strutture aziendali dei suddetti piani strategici, economici e finanziari e organizzativi. La Direzione Generale coadiuva l'Amministratore Delegato anche nella proposta di budget annuale e nel presiedere e garantire l'attuazione da parte di tutte le strutture aziendali del suddetto budget. La Direzione Generale provvede anche alla gestione ordinaria della Società nell'ambito delle aree aziendali, relative al sistema di gestione integrato e assicurazione qualità, direzione marketing e commerciale, personale e organizzazione, direzione di stabilimento, ricerca e sviluppo, affari regolatori, acquisti e logistica. Infine il Direttore Generale coordina le attività di ordinaria amministrazione con le società controllate e partecipate.

Nel corso del 2018, sono state conferite procure notarili speciali anche al Direttore Area Amministrazione Finanza e Controllo, all'allora Direttore di Stabilimento, al Direttore affari regolatori e al Responsabile del Personale e Organizzazione. Tali procure definiscono gli ambiti di attività dei delegati e ne delimitano i poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Nel gennaio 2020 è stata conferita procura notarile al Direttore di Stabilimento nominato in sostituzione del precedente Direttore di Stabilimento cessato dalla carica alla fine del 2019.

L'organizzazione aziendale, descritta graficamente nell'organigramma allegato alla Parte Speciale è costituita da Consiglio di Amministrazione, Direzione generale, Direzioni e Funzioni.

Alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, fanno capo le funzioni di Amministrazione, Tesoreria, Controllo di Gestione ("Budget & Control") e Sistemi Informativi.

La Direzione Legale, costituita attualmente da un'unica risorsa è autonoma e risponde all'Amministratore Delegato, oltre a collaborare con la Direzione Generale e la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

La Direzione Generale, coordina e soprassiede le Direzioni: Sistema di Gestione Integrato e Assicurazione Qualità, la Direzione marketing e commerciale che comprende le funzioni di Assistenza ai clienti ("Customer Service"), Vendite Europa ("European Marketing & Sales"), Programmazione Produzione, Assistenza tecnica (Product & Technologies Development") e coordina la rete di vendita; la Direzione Personale e Organizzazione; la Direzione di Stabilimento che include le Funzioni Produzione e Magazzino, Servizi Tecnici, Ingegneria, Salute, Sicurezza e Ambiente ("HSE"); la Direzione Ricerca e Sviluppo che comprende le funzioni Ricerca, Sviluppo e Analisi e Controllo Qualità; ; la Direzione affari regolatori, che comprende le funzioni Biocidi e Assessment del Rischio, m Biocidi e Farma, Reach e CLP; la Direzione acquisti e logistica. In Merito alla Direzione di Stabilimento, vi è da precisare che la stessa sovrintende anche le attività della Persona Qualificata ai sensi della normativa Good Manufacturing Practice e che è responsabile della gestione della sicurezza ed ambiente relativamente a tutto lo stabilimento, ivi inclusa la Direzione Ricerca e Sviluppo e funzioni connesse.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato . La rappresentanza della Società spetta anche al consigliere delegato e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Vi è inoltre un Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, che ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. A decorrere dall'esercizio 2017 il bilancio Endura è certificato dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

2.2. Introduzione al Modello organizzativo Endura S.p.A.

Con l'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello"), approvato, nella sua versione aggiornata, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 Maggio 2020 , Endura S.p.A. intende costituirsi di un sistema efficace di prevenzione degli illeciti nello svolgimento della propria attività..

Si evidenzia sin d'ora che Endura S.p.A. disponeva di strumenti organizzativi e di controllo formalizzati nell'ambito di specifici documenti (norme di comportamento, procedure organizzative, istruzioni di lavoro, controlli del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, etc.), sin da prima dell'adozione del Modello tuttavia, al fine di dare piena attuazione al Decreto, tali strumenti sono stati integrati con il presente Modello, di portata più ampia. E' necessario in ogni caso precisare che il Modello adottato dalla Società rinvia o si riferisce, in molti casi, ad una molteplicità di fonti e di riferimenti interni aziendali (es. procedure, manuali, modulistica, schemi e flussi di lavoro, ecc.) il cui testo non verrà riprodotto in questa sede per evidenti ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Tali fonti e riferimenti, sono comunque assunti a far parte integrante del sistema di organizzazione e gestione rilevante ai fini del Decreto, in quanto utili al rispetto dei requisiti ed al perseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del Decreto. L'elenco completo della documentazione aziendale rilevante ai fini del presente Modello è contenuto nella parte Speciale. Tali fonti e riferimenti sono peraltro reperibili e resi disponibili ai destinatari, all'occorrenza.

Il presente Modello è stato predisposto sulla base delle disposizioni del Decreto e tenendo conto delle Linee Guida elaborate da Confindustria. Il compito di curare, ove necessario, l'aggiornamento dei Modelli nonché di vigilare sul funzionamento e l'osservanza degli stessi spetta allo specifico Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), nominato in data 27 maggio 2020 (sul quale si veda diffusamente il cap. 3 del Modello).

2.3. Finalità e struttura del Modello

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato di procedure e attività di controllo avente lo scopo di:

- garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto, attraverso la realizzazione di un sistema di controllo interno che recepisca e si coordini con i sistemi di controllo interni ed esterni già esistenti;

- prevenire eventuali tentativi di attuare condotte illecite, attraverso la stesura di una serie di prescrizioni, che si aggiungono e si coordinano con le procedure e i regolamenti aziendali esistenti, al fine di evitare la costituzione di situazioni favorevoli alla commissione dei reati in genere e, in particolare, di quelli previsti dal Decreto;
- monitorare le cd. "attività sensibili", ossia le aree astrattamente a rischio, le attività aziendali nel cui ambito si ritiene sia più probabile la commissione degli specifici reati previsti dal Decreto;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- predisporre un sistema sanzionatorio per censurare le condotte in violazione del Modello o comunque illecite o pericolose ai fini della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- costituire e regolare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al fine di vigilare sul corretto funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, e di curarne altresì il costante aggiornamento;
- ribadire che Endura S.p.A. condanna i comportamenti illeciti in quanto contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi, indipendentemente da qualsiasi finalità alla quale gli stessi siano diretti e anche nel caso in cui siano tenuti a vantaggio della Società.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale, contenente le regole ed i principi generali del Modello, da una Parte Speciale, che tratta partitamente le categorie di reato contemplate dal Decreto e per ciascuna di esse, individua le aree interessate, i processi sensibili e le regole di condotta generali e specifiche di ciascun processo. Gli Allegati formano parte integrante del Modello. Lo Statuto della Società, le procure notarili, le procedure ed i regolamenti richiamati nella Parte Speciale, formano parte integrante del Modello in quanto utili al perseguimento delle finalità del Modello.

2.4. Destinatari

Le prescrizioni di cui al presente Modello sono indirizzate ai seguenti soggetti:

- Consiglio di Amministrazione e singoli componenti;
- Collegio Sindacale e singoli componenti;
- dipendenti, lavoratori interinali e collaboratori della Società;
- consulenti esterni della Società;
- membri dell'OdV;
- in generale, chiunque agisce in nome, per conto o nell'interesse di Endura S.p.A.

I destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, in adempimento ai doveri di diligenza, buona fede e lealtà derivanti dal rapporto instaurato con la Società.

Endura S.p.A. condanna qualsiasi comportamento difforme dalle norme di legge e dalle prescrizioni del Modello, anche qualora tale comportamento venga realizzato nel presunto interesse della Società o, comunque, con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3. ADOZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

3.1. Impostazione metodologica

L'efficace esecuzione del progetto e l'esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo e di gestione ai fini del Decreto ha richiesto l'utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto:

- del Decreto e delle altre norme di legge;
- delle Linee guida emanate da Confindustria in tema di "modelli organizzativi e di gestione";
- del documento "Guida introduttiva ai modelli di Organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01 per i reati in materia di Salute e Sicurezza" di Federchimica – Collana editoriale del Comitato Affari Legali;
- dei principi di "best practice" in materia di controlli (CoSO Report).

L'adozione ed implementazione del Modello secondo la metodologia utilizzata hanno richiesto le seguenti fasi:

- Pianificazione e diagnosi: Nomina di un gruppo di lavoro e suddivisione dei compiti; Analisi conoscitiva (Raccolta dati - identificazione delle aree e dei key officers - raccolta informazioni); Risk Assessment; Individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate; Redazione documento di sintesi.
- Predisposizione: Redazione; Adozione.
- Implementazione: Diffusione del Modello; Formazione del personale.

3.2. Nomina di un gruppo di lavoro e suddivisione dei compiti

Preliminarmente, il 31 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha conferito al Direttore generale, l'incarico di sovrintendere l'attuazione e l'aggiornamento da parte della Società del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, tenendo informato il Consiglio di Amministrazione.

Preso atto della necessità ed opportunità di procedere alla redazione del Modello, il Direttore Generale ha incaricato un Gruppo di Lavoro, composto da un consulente esterno, dal Responsabile Legale e dalle Direzioni aziendali e funzioni aziendali di volta in volta interessate.

In particolare hanno preso parte al lavoro, oltre al Direttore generale, al consulente esterno ed al responsabile legale, i Direttori delle Aree Amministrazione, Finanza e Controllo, Personale e Organizzazione, Commerciale e Marketing, Affari Regolatori, Ricerca e Sviluppo, la Direzione di Stabilimento, il Responsabile del Sistema di gestione Integrato, la Funzione Servizi Informativi, l'Ufficio Acquisti.

Il Gruppo di Lavoro è stato coinvolto in composizione variabile a seconda delle aree di competenza.

Riunioni periodiche sono state approntate per confrontare e coordinare le singole parti del lavoro.

3.3. Analisi conoscitiva

3.3.1. Raccolta dati ed informazioni

In questa fase si è proceduto in primo luogo alla raccolta della documentazione utile alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.

Tali informazioni riguardano:

- il tipo di attività svolta;
- le dimensioni della Società;
- i settori economici in cui la Società opera;
- struttura organizzativa;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con i terzi ed in particolare con le pubbliche amministrazioni, italiane o estere;
- l'ambiente di lavoro;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("*incident analysis*");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli).

I documenti acquisiti:

- Statuto della Società;
- Procure e deleghe;
- Verbali CdA rilevanti ai fini del Decreto;
- Organigramma aziendale;
- Politica per lo sviluppo sostenibile;
- Procedure del Sistema di Gestione Integrato;
- Procedure dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo;
- Regolamenti interni;
- Alcuni contratti rilevanti ai fini del Decreto.

La raccolta delle informazioni è stata integrata con la fase delle interviste e questionari a direttori e responsabili di funzione, al fine di individuare eventuali processi non regolamentati dalle procedure formalizzate già in essere, mettere a confronto le evidenze documentali con le prassi in uso in azienda, raccogliere informazioni su eventuali carenze organizzative ed incidenti avvenuti in passato.

L'elenco dei soggetti intervistati:

- Direttore Generale
- Direttore AMFC

- Dirigente Affari Regolatori
- Personale Ufficio acquisti e Responsabile Ufficio Acquisti
- Responsabili area vendite e customer service
- Responsabile servizi Informativi
- Direttore di Stabilimento
- Responsabile Servizi Tecnici
- Dirigente R&S;
- Responsabile SGI – HSE;
- Responsabile Risorse Umane;

In particolare, l'oggetto dei questionari e delle interviste è stato così articolato:

- descrizione dell'organizzazione interna della singola area/funzione;
- principali attività svolte dalla funzione/unità/posizione organizzativa;
- modalità di svolgimento di tali attività;
- individuazione delle procedure e dei regolamenti applicabili all'attività dell'area;
- individuazione dei processi trasversali anche ad altre aree aziendali;
- individuazione dei soggetti e delle responsabilità di ciascun componente dell'area;
- esame delle procedure e dei regolamenti in essere e raffronto con le prassi invalse nell'uso;
- grado di autonomia finanziaria;
- attività di formazione e informazione;
- problematiche e incidenti occorsi;
- controlli effettuati sulla funzione/area;
- modalità di gestione dei rapporti verso soggetti esterni;
- modalità di documentazione e di conservazione degli atti.

3.3.2. Identificazione delle aree e dei key officers

Tramite un'analisi dei dati raccolti sono state individuate le aree a rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal Decreto e dei soggetti o posizioni organizzative rilevanti nell'ambito di tale aree.

Così, ad esempio:

- le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane, straniere o sopranazionali;
- le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio;
- le funzioni aziendali alle quali è demandato il rispetto e l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

L'analisi si è estesa sino ad individuare i responsabili dei processi codificati ed in uso ed anche alle tipologie e frequenze dei controlli in essere nonché dei soggetti che effettuano tali controlli.

3.4. Risk Assessment

Sono stati rielaborati i dati e le informazioni raccolti e si è quindi proceduto ad un'attività di analisi dei rischi da reato. Tale attività è stata condotta per fasi successive.

Inizialmente sono stati identificati i rischi potenziali: muovendo dall'analisi del contesto aziendale sono stati presi in considerazione tutti i reati presupposto richiamati dal Decreto.

Svolgendo tale attività si è tenuto conto dei rischi propri del business che dipendono specificamente dal tipo di attività svolta dalla Società, dei rischi di struttura ossia dipendenti dall'organizzazione, dei rischi culturali, ossia delle prassi e dei comportamenti in uso nella Società.

L'attività di analisi dei rischi è stata strutturata in base alla griglia dei reati presupposto.

Il rischio per ogni reato è stato definito in base a due fattori: la probabilità di accadimento e il danno potenziale.

La probabilità di commissione dei reati è stata valutata tenendo conto di diverse componenti, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore specifico.

Le componenti prese in considerazione, comprendono eventuali precedenti aziendali specifici o appartenenti allo stesso *genus* di offensività rispetto al bene giuridico protetto; eventuali situazioni di irregolarità o carenze passate attinenti la stessa materia anche se non costituenti reato; l'attinenza con l'attività svolta dalla Società sia istituzionalmente sia nello specifico, la complessità della gestione della materia a cui appartiene la specie di reato, la presenza di procedure aziendali già in essere, le eventuali carenze riscontrate nelle stesse procedure o nel corso dei colloqui/questionari con i responsabili di funzione. All'interno di quest'ultima categoria, sono valutati anche i fattori individuali, propri dei soggetti interessati, quali ad es. la mancanza del responsabile di funzione, o il turn over elevato delle posizioni lavorative. La somma delle componenti sopra individuate ha esplicitato il fattore di probabilità di commissione del reato.

Il danno potenziale è stato determinato tenuto conto di tutte le tipologie di sanzioni previste dal Decreto (sanzioni pecuniarie, interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza), oltre alle altre possibili conseguenze del reato.

In merito a tutte le componenti di rischio sopra elencate, si è tenuto conto, in maniera prudenziale, dei margini di discrezionalità dell'organo giudicante nella loro selezione ed applicazione.

Un'analisi a sé stante è stata condotta in merito alle sanzioni interdittive, tenendo in conto delle varie tipologie, e della possibilità di applicazione in relazione ad ogni tipologia di reato presupposto.

Ai fini della predizione dei possibili danni, si è tenuto infine conto delle possibili conseguenze del reato non previste dal Decreto, ma dall'ordinamento nel suo complesso, sia come impatto direttamente economico, sia come impatto sull'organizzazione e sulla reputazione aziendale.

I criteri specifici utilizzati nella valutazione del danno potenziale sono esplicitati analiticamente nella Parte Speciale.

Per ogni fattispecie di reato, è stato così individuato un valore di rischio potenziale (cfr. tabella matrice), determinato dalla combinazione della probabilità di commissione con la gravità delle possibili conseguenze secondo il seguente schema.

Probabilità	Pericolo				
	≤ 20	≤ 40	≤ 60	≤ 80	≤ 100
≤ 20	400	800	1.200	1.600	2.000
≤ 40	800	1.600	2.400	3.200	4.000
≤ 60	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
≤ 80	1.600	3.200	4.800	6.400	8.000
≤ 100	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000

L'esito della combinazione dei fattori ha consentito di classificare il rischio in cinque categorie come segue:

- critico
- rilevante
- modesto
- trascurabile
- insignificante

E' stato poi definita la soglia del rischio accettabile, secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria.

Ne consegue che sono esclusi da qualsiasi attività correttiva i rischi insignificanti; i rischi trascurabili non necessitano di particolari azioni correttive ma sono comunque oggetto di monitoraggio periodico; i rischi modesti devono essere monitorati costantemente e sono fatti oggetto di azioni correttive, seppure in via subordinata rispetto ai rischi più gravi; i rischi rilevanti devono essere sottoposti a particolare attenzione da parte dell'azienda e dell'OdV e devono essere fatti oggetto delle opportune azioni correttive; i rischi critici sono priorità assoluta e necessitano di azioni correttive indifferibili.

I rischi potenziali individuati secondo il metodo sopra descritto, sono stati poi posti in relazione ai controlli, già in essere nel sistema organizzativo aziendale. Tale procedimento è stato condotto per ciascun reato presupposto e per ciascuna area aziendale.

I controlli in essere sono stati così valutati quantitativamente e qualitativamente ai fini della loro idoneità alla prevenzione dei rischi inerenti al Decreto. I rischi da reato sono così stati rivalutati alla luce dei controlli esistenti e riclassificati secondo lo schema generale sopra evidenziato.

La valutazione dei rischi è un processo che deve svolgersi costantemente nella vigenza del Modello, con frequenza almeno annuale. Le modifiche alla classificazione dei rischi specifici, potranno essere determinate da

molteplici fattori, quali, ad. es., aggiornamenti normativi del Decreto con introduzione di nuovi reati; mutamenti organizzativi; attivazione di nuovi prodotti in portfolio; accesso a nuovi mercati, ecc. ecc.

Sulla base dei rischi residui si sono individuate e descritte le criticità del sistema organizzativo e di controllo (“gap analysis”).

La verifica del sistema organizzativo è stata effettuata alla luce dei seguenti parametri:

- esistenza di protocolli e di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio;
- esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte, sulla base dell’esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne;
- esistenza e adeguatezza di un sistema disciplinare interno vigente e diretto a sanzionare l’eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- formalizzazione del sistema nel suo complesso.
- grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle procedure e dei protocolli esistenti.

3.5. Individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità rilevate (Action plan)

Sulla base delle criticità riscontrate a seguito della gap analysis si sono individuati e valutati gli interventi migliorativi e correttivi necessari per ridurre i rischi connessi alle criticità rilevate in funzione delle capacità e delle risorse aziendali.

E’ da premettere che in Endura erano già operanti da tempo due sistemi di procedure oltre ad un insieme di regolamenti aziendali. La scelta operata nella predisposizione del Modello è stata quella di acquisire ai fini della sua osservanza le procedure ed i regolamenti aziendali già in essere e, a seguito della loro analisi, di intervenire de residuo, predisponendo protocolli che ai fini propri del Decreto, si aggiungono a tali regolamenti e procedure.

Il Sistema principale e generale di procedure, predisposto ai fini delle certificazioni di qualità è definito Sistema di Gestione Integrato (“SGI”). Il sistema è costituito da “Macroprocessi, Schede Processo e istruzioni di Lavoro”. Vedasi l’elenco nella sezione apposita della Parte Speciale. Il Sistema di Gestione Integrato è oggetto di audit interni da parte della funzione SGI, e di audit esterni da parte degli enti di certificazione.

L’Area Amministrazione, Finanza e Controllo, ha sviluppato e posto in essere un proprio sistema di procedure (Procedure AMFC”), che costituiscono un metodo di lavoro per le attività aziendali che coinvolgono le funzioni dell’area e, per quanto di competenza, delle altre aree. Vedasi l’elenco nella sezione apposita della Parte Speciale.

Il sistema era oggetto di controllo da parte del CFO, ma non presidiato da verifiche apposite e programmate. Il rispetto delle procedure era però indirettamente verificato dalla Società di Revisione del Bilancio e dal Collegio Sindacale. Si veda ora l'evoluzione del sistema di controllo nella sezione apposita alla Parte Speciale.

Per la Società sono inoltre vigenti altri Regolamenti aziendali, interni.

Sulla base delle criticità riscontrate classificate secondo la valutazione dei rischi, sono così stati individuate:

- azioni correttive o migliorative generali, ossia che si applicano trasversalmente al contenimento di tutti i reati presupposto;
- azioni correttive o migliorative particolari, volte cioè a specifiche esigenze di contenere il rischio di determinati reati e/o a rendere più efficaci o migliorare singoli processi aziendali ai fini previsti dal Decreto.
- Le azioni correttive o migliorative possono consistere in modifiche e adeguamenti alle procedure esistenti SGI o AMFC; adozione di nuove procedure SGI o AMFC; adozione e implementazione di protocolli specifici ai fini del Modello; implementazione di nuovi soggetti di controllo (Controllo di Gestione per le procedure AMFC; OdV); implementazione di nuove tipologie di controllo; formazione e addestramento dei destinatari;
- Per ogni azione migliorativa o correttiva sono poi stati individuati:
 - un piano di azione;
 - il/i responsabile/i per l'implementazione del piano di azione;
 - il termine temporale;
 - il monitoraggio dell'implementazione del piano di azione.

I risultati ottenuti dalle attività descritte ai paragrafi precedenti hanno costituito la base per la progettazione del Modello organizzativo, così come di seguito specificato.

3.6. Redazione del Modello

Dopo aver effettuato le fasi precedenti sono state svolte le seguenti attività propedeutiche alla redazione del Modello:

- revisione delle procedure operative esistenti per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- redazione di procedure organizzative sulle aree individuate come potenzialmente a rischio;
- condivisione e affinamento delle procedure nuove o revisionate con i responsabili di funzione e/o dirigenti di area;
- definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell'OdV e suoi rapporti con le strutture aziendali e redazione del suo regolamento;
- elaborazione del sistema sanzionatorio interno graduato secondo la gravità delle violazioni;
- progettazione delle iniziative in tema di comunicazione del Modello e di formazione.

Le attività precedenti hanno infine condotto alla redazione del Modello, mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati.

La bozza del Modello è stata condivisa con il CdA, la Direzione Generale e la Direzione amministrazione Finanza e Controllo, per le opportune modifiche e integrazioni.

3.7. Adozione del Modello

Il Decreto prevede che il Modello sia un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6, comma 1°, lettera a), rimettendo ad ogni ente il compito di individuare, al proprio interno, l'organo cui affidare tale compito. Coerentemente con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria con la legge e con lo Statuto, la Società ha individuato nel Consiglio di Amministrazione l'organo dirigente deputato all'adozione del Modello.

Il C.d.A. nella sua seduta del 27 Maggio 2020 ha provveduto all'adozione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, nonché alla nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

3.8. Diffusione e conservazione del Modello

Al fine di garantire l'efficacia ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, l'adozione dello stesso ed il suo contenuto sono comunicati a tutti i destinatari da parte degli organi societari competenti previo impulso dell'OdV.

La Parte Generale del Modello è affissa nelle bacheche delle sedi della Società ed è pubblicata sul sito Internet aziendale www.endura.it.

La Parte Speciale contiene dati e procedure aziendali che non devono essere divulgate al pubblico se non in caso di necessità. Fatta pertanto salva la comunicazione di cui sopra ai destinatari, i quali sono tenuti a conservarne la confidenzialità, compatibilmente con la necessità di osservarne i principi e le procedure, la parte Speciale non sarà divulgata a terzi se non per la necessità di renderla nota alle Autorità competenti.

A tutti i destinatari sarà comunicata l'adozione e la pubblicazione del Modello anche tramite comunicazione personale.

Con riferimento ai dipendenti ed ai collaboratori, sarà loro richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. Ai nuovi dipendenti e collaboratori, la dichiarazione suddetta sarà richiesta all'atto dell'assunzione.

Il Codice Etico e la Parte Generale del Modello saranno conservati digitalmente in una cartella dedicata del server aziendale accessibile, in mera visione, a tutti i destinatari. I destinatari sono autorizzati ad estrarre copie del Modello per uso professionale nel rispetto delle regole di confidenzialità sopra descritte, ma dette copie non costituiscono in alcun modo versioni ufficiali di riferimento aventi valore legale.

3.9. Formazione del personale

E' compito dell'OdV assieme al Responsabile del Personale ed Organizzazione, di attuare il piano di formazione allegato al Modello al fine di effettuare una continua attività di sensibilizzazione e di corretta informazione a tutti

i livelli aziendali, coinvolgendo gli stessi nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

Endura S.p.A. mette a disposizione le risorse necessarie per organizzare appositi incontri informativi e corsi di formazione interni per i dipendenti e collaboratori, al fine di informarli ed aggiornarli in merito ai contenuti del Modello, alle procedure ivi previste ed alle eventuali modifiche dello stesso.

I corsi ed incontri suddetti saranno organizzati ed effettuati a cura dell'OdV.

In particolare la formazione dovrà fornire indicazioni in merito ai seguenti elementi:

- quadro normativo di riferimento;
- contenuti generali del Modello ed eventuali modifiche;
- presidi e protocolli aziendali già esistenti e introdotti a seguito dell'adozione del Modello;
- sistema integrato dei controlli interni ed esterni;
- specificità dell'area aziendale di appartenenza e delle attività svolte in relazione al rischio di commissione di reati di pertinenza specifica;
- rapporti dei dipendenti e collaboratori con l'OdV;
- sistema sanzionatorio.

La partecipazione dei soggetti individuati alle suddette attività formative è obbligatoria; la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio previsto dal Modello.

L'OdV valuta l'efficacia degli incontri in corsi di formazione in termini di pianificazione, tempistiche, contenuti, aggiornamento, modalità e identificazione dei partecipanti e ne riferisce alla Direzione generale ed al Consiglio di Amministrazione.

3.10. Modifiche ed integrazioni

Il Modello sarà modificato e/o integrato in relazione ai mutamenti normativi, alle modifiche dell'attività della Società e in relazione alle carenze e possibilità di miglioramento che si mostreranno utili o necessari nell'applicazione del Modello alla realtà aziendale.

E' compito dell'OdV la gestione dinamica del Modello ed in particolare:

- la conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- l'aggiornamento della "mappa" delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- l'attività di reporting informativo agli organi sociali per la modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.

Modifiche e/o integrazioni del Modello sono rimessi alla competenza del CdA, mediante apposita delibera, di propria iniziativa o su proposta dell'OdV.

La modifica materiale del Modello e dei suoi Allegati in versione digitale è demandata dal CdA ad un proprio delegato.

4. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Introduzione

Nel caso in cui si verificano fatti integranti i reati previsti, il Decreto pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (art.6).

Endura S.p.A. ha inteso nominare l'OdV e costituirlo dotandolo di poteri autonomi.

4.2. Nomina e composizione

L'OdV è nominato dal CdA. Successivamente alla prima nomina, l'OdV sarà nominato ad ogni prima adunanza del CdA e rimarrà in carica per i 3 anni corrispondenti alla durata del CdA, sino a quando non sarà sostituito dal successivo CdA. I membri dell'OdV devono essere di un numero compreso tra 1 e 3 componenti e possono essere riconfermati.

L'OdV deve essere dotato dei requisiti di:

- autonomia
- indipendenza
- professionalità
- continuità di azione.

I parametri per verificare nel dettaglio i suddetti requisiti sono esplicitati nello statuto dell'OdV che costituisce un allegato al Modello.

L'idoneità ad assumere il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza è determinata dai i requisiti di onorabilità, autonomia, indipendenza, competenza, professionalità e continuità in azione richiesti per tale funzione.

4.3. Funzioni e poteri

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sul funzionamento del Modello ossia sulla sua efficacia;
- vigilare sull'osservanza del Modello ossia sulla sua effettività;
- curare l'aggiornamento del Modello.

Più in dettaglio, l'OdV:

- verifica ed aggiorna periodicamente la mappa delle aree a rischio reato e dei processi sensibili.
- Predisporre e comunica agli interessati ed al CdA un piano annuale dei controlli secondo il disciplinare allegato al presente Modello;
- effettua periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in conformità al piano dei controlli predisposto, in particolare:

- verifiche sulle operazioni di maggior rilievo economico;
 - verifiche sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria;
 - verifiche sulla gestione dei fondi della Società;
 - verifiche periodiche sulla documentazione;
 - controlli contabili;
 - controlli e approfondimenti sul bilancio in vista della sua approvazione;
 - verifiche sulla conoscenza e sul rispetto delle leggi e del Modello da parte dei dipendenti e del management;
 - in coordinamento con il Responsabile della Sicurezza, controlli sull'adeguatezza degli impianti e degli strumenti di protezione in rapporto alla normativa vigente;
 - verifiche sul rispetto delle normative sulla sicurezza da parte dei dipendenti.
- si assicura che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere dai soggetti competenti e documentati in maniera conforme;
 - controlla che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente ed efficacemente;
 - riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello. In particolare l'attività di reporting dovrà comprendere:
 - il Piano delle attività dell'OdV all'inizio di ogni esercizio;
 - una relazione annuale al termine di ogni esercizio in merito all'attuazione del Modello da parte della Società;
 - specifiche comunicazioni immediate in merito alle criticità riscontrate e ai casi di violazione del Modello;
 - all'occorrenza, eventuali modifiche e novità normative che richiedano l'aggiornamento del Modello o che siano comunque di interesse ai fini previsti dal Decreto;
 - a richiesta del CdA, lo stato delle attività dell'OdV e dell'attuazione del Modello da parte della Società;
 - informa immediatamente il Cda in caso di violazioni significative del Modello da parte dei dipendenti o dei collaboratori della Società;
 - informa immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e/o il Consiglio di Amministrazione;
 - programma, assieme al responsabile del Personale e ai vertici aziendali, sessioni informative con i dipendenti al fine di renderli edotti ed aggiornarli in merito ai contenuti del Modello ed alle regole alle quali attenersi in base allo stesso;
 - suggerisce, se sollecitato o di propria iniziativa, l'irrogazione delle sanzioni idonee e proporzionate in relazione alle violazioni accertate del Modello, in conformità al sistema sanzionatorio;

- verifica l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del Modello da parte degli organi competenti;
- elabora e propone per l'approvazione al CdA gli aggiornamenti del Modello che si renderanno opportuni in merito a:
 - o significative violazioni del Modello stesso;
 - o modifiche dell'assetto interno della Società;
 - o modifiche delle attività svolte dalla Società o delle procedure adottate;
 - o novità normative.
- elabora e conserva tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello in un apposito database informatico e/o cartaceo, nonché aggiorna la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse.

Per il raggiungimento dei propri fini l'OdV potrà:

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato e le attività sensibili;
- richiedere informazioni al management, ai dipendenti ed ai collaboratori della Società, nonché al Collegio Sindacale;
- acquisire la documentazione rilevante ai fini della eventuale commissione dei reati previsti dal Decreto e i verbali con gli esiti dei controlli interni ed esterni posti in essere dagli auditors della Società;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- segnalare i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;
- suggerire agli organi competenti le sanzioni da irrogare per le violazioni del Modello in base al sistema sanzionatorio della Società;
- sollecitare gli organi aziendali preposti a prendere le azioni necessarie per l'attuazione del Modello.
- indicare le correzioni e modificazioni da apportare alle attività della Società.

La Società dovrà fornire all'OdV le informazioni relative a:

- commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali;
- sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ispezioni o richieste di qualsivoglia autorità pubblica;
- modifiche della struttura aziendale o delle attività svolte dalla Società;
- assunzioni, dimissioni e licenziamenti nelle aree a rischio;
- operazioni di entità economica rilevante.

A tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte del management, in particolare dai Direttori di area e dai responsabili di funzione, nonché da parte dei dipendenti tutti e dagli addetti alle attività di controllo, le eventuali informazioni relative a situazioni che possono esporre la Società a rischio di reato nonché relative alle violazioni del Modello.

Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società e le persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza possono presentare tramite più canali appositamente dedicati a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il sistema disciplinare prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

5. 5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

5.1. Introduzione

Ai sensi degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un “sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure” in esso indicate.

Il Codice Etico, i protocolli del Modello, le procedure interne alla Società sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

Endura intende porre l’apparato sanzionatorio a presidio delle norme che regolano l’attività della Società in conformità a quanto stabilito nel Modello.

Il sistema disciplinare si applica agli amministratori, ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori, ai direttori generali, ai dirigenti, ai sindaci, ai consulenti della Società ed ai “terzi” a qualsiasi titolo agiscano in nome, per conto o in favore di Endura S.p.A. prevedendo adeguate sanzioni in modo da assicurare l’effettività del Modello.

Presupposto necessario all’irrogazione delle sanzioni è l’effettiva conoscenza del Modello e del sistema sanzionatorio da parte dei destinatari. La Società cura pertanto che la conoscenza sia diffusa e resa effettiva per i destinatari.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’OdV. L’OdV deve essere costantemente informato delle sanzioni irrogate a tutti i destinatari del Modello.

I principi generali ai quali si ispira il sistema sanzionatorio sono riportati appresso, mentre le norme sanzionatorie in relazione alle trasgressioni specifiche e il regolamento di procedura per l’irrogazione delle sanzioni, costituiscono altrettanti allegati al Modello.

5.2. Principi generali

L’applicazione delle sanzioni è del tutto indipendente da eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dalle Autorità competenti nei confronti del trasgressore, così come da eventuali danni subiti dalla Società e da eventuali procedimenti intentati nei confronti della stessa, ivi compresa l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Nessuna sanzione può essere applicata senza previo accertamento della violazione che deve avvenire in contraddittorio con il soggetto reputato responsabile, al quale è garantito il diritto di difesa ed al quale deve essere consentito di presentare le proprie argomentazioni oralmente e per iscritto.

All’accertamento della violazione concorrono l’OdV ed il soggetto competente per l’irrogazione delle sanzioni i quali agiranno di concerto.

Nessuna sanzione può essere applicata se non prevista dal Modello per una specifica violazione ivi descritta.

Le sanzioni sono irrogate dai soggetti competenti con tempestività e specificità, previa contestazione con l’obbligo di motivazione.

5.3. Soggetti

Le norme procedurali allegate al Modello esplicitano il soggetto competente ad irrogare le sanzioni a ciascuna categoria di soggetto trasgressore, ed in particolare:

- per i dipendenti è competente il superiore gerarchico;
- per il Direttore Generale è competente il CdA;
- per i singoli membri del CdA è competente il Presidente del CdA previa delibera del CdA nel suo complesso;
- per il CdA quale organo collegiale è competente l'Assemblea del Soci;
- per i singoli membri del Collegio Sindacale è competente il presidente del Collegio Sindacale;
- per il Presidente del Collegio Sindacale o per il Collegio Sindacale nel suo complesso è competente l'Assemblea del Soci;
- per l'OdV è competente il CdA;
- per i consulenti ed i terzi in genere è competente l'organo che ha la competenza a sottoscrivere i relativi contratti con gli stessi.

La concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate può essere adottata su eventuale segnalazione dell'OdV.

5.4. Condotte sanzionabili

Le violazioni del Modello che danno luogo all'applicazione delle sanzioni appartengono alle seguenti categorie:

- a) il mancato rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali richiamati dal Modello, in modo tale da ingenerare il rischio della commissione di taluno dei reati previsti dal Decreto;
- b) il mancato rispetto dei protocolli introdotti con il Modello;
- c) la commissione dei reati presupposto consumati o tentati previsti dal Decreto o la violazione di altre norme nazionali o europee nell'attività lavorativa che possano ingenerare il rischio di incorrere nella commissione dei reati presupposto richiamati dal Modello;
- d) l'adozione di comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, siano diretti in modo non equivoco al compimento di uno o più reati;
- e) l'adozione, nell'espletamento di attività connesse alle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, idonee ad esporre la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- f) l'adozione di comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti in particolare nell'omessa comunicazione delle informazioni e della documentazione previsti nel Modello, o comunque richiesti dall'OdV e nella mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle verifiche programmate dall'OdV;

- g) la mancata irrogazione da parte dei soggetti competenti delle sanzioni relative a violazioni previste dal Modello;
- h) la mancata frequenza agli incontri di informazione e formazione relativi al Decreto ed al Modello
- i) l'adozione di comportamenti discriminatori nei confronti di soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti
- j) l'effettuazione dolosa di segnalazioni di illeciti che si rivelino poi infondate

5.5. Sanzioni

La scelta del tipo e dell'entità e delle sanzioni nonché la loro irrogazione devono essere ispirate al principio di proporzionalità e devono tenere conto dei seguenti elementi:

- intensità dell'elemento intenzionale;
- intensità della condotta imprudente, negligente, imperita;
- eventuale sussistenza di una condotta recidiva;
- entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per i destinatari della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- prevedibilità delle conseguenze;
- grado di divergenza dal comportamento prescritto;
- tempi, modi e circostanze nei quali la violazione si è verificata;
- condotta complessiva di colui che ha commesso la violazione, considerati anche la professionalità e il passato lavorativo;
- ruolo e compiti rivestiti da colui che ha commesso la violazione nell'esercizio dell'attività specifica nel cui ambito è stata commessa la violazione;
- livello di responsabilità, posizione gerarchica e/o funzionale di colui che ha commesso la violazione;
- livello di compartecipazione nelle ipotesi in cui la violazione sia stata posta in essere in concorso con altri soggetti;
- eventuale comportamenti tesi ad impedire o attenuare gli effetti pericolosi o dannosi posti in essere dal soggetto responsabile dopo la violazione.

L'irrogazione delle sanzioni è sempre preceduta dall'invito rivolto al soggetto trasgressore ad adoperarsi per cessare il comportamento che ha causato la violazione.

5.6. Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle misure previste dal Modello da parte di lavoratori dipendenti della Società costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c.

L'art. 2104 c.c. dispone che il prestatore di lavoro nello svolgimento della propria attività deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori gerarchici.

A norma dell'art. 2105 c.c. il prestatore di lavoro non può utilizzare le notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2106 c.c., può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto delle tipologie di sanzioni previste dal CCNL applicabile.

La Società applicherà le sanzioni nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), assicurando il diritto di difesa al dipendente al quale sia stato contestato l'addebito.

5.7. Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di comportamenti in violazione del presente Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione oppure di uno o più Sindaci, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla vigente normativa.

Ove il comportamento tenuto dai sindaci configuri anche un illecito disciplinare, la Società segnalerà il fatto anche agli ordini professionali competenti.

5.8. Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e terzi

Ogni comportamento posto in essere in violazione del presente Modello da parte dei collaboratori, consulenti e di parti terze che a qualsiasi titolo agiscano in nome, per conto o in favore della Società, potrà determinare, secondo quanto previsto dai singoli rapporti contrattuali, il richiamo al rispetto delle previsioni del Modello e/o della legislazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, ed eventualmente la richiesta di risarcimento danni subiti dalla Società.

Nei rapporti contrattuali sarà fatto esplicito l'obbligo del rispetto del Modello da parte dei terzi. Il Modello sarà portato a conoscenza dei terzi nel rispetto della confidenzialità delle informazioni appartenenti alla Società.